

# MANUALE E PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

## Sommario

Premessa e riferimenti normativi .....	3
Definizioni .....	3
Destinatari della procedura e soggetti coinvolti .....	5
I canali di segnalazione .....	5
Canali di segnalazione interna .....	6
Canali di segnalazione esterna .....	6
Divulgazione pubblica. ....	7
Il funzionamento della piattaforma whistleblowing <a href="https://calandroepartners.smartwhistleblower.online/">https://calandroepartners.smartwhistleblower.online/</a> ..	7
Il Responsabile della gestione delle segnalazioni .....	8
Come viene gestita la segnalazione .....	8
Obblighi di riservatezza e protezione del Segnalante. ....	11
Il sistema sanzionatorio .....	13
Protezione dei dati personali .....	14
Reporting .....	14

## Premessa e riferimenti normativi

Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. intende disciplinare l'effettuazione di segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione e delle normative nazionali, così come definite ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 (in attuazione della Direttiva UE n. 1937/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2019).

Con il termine whistleblowing (denuncia) s'intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto "Segnalante" (in inglese "*whistleblower*", neologismo introdotto dall'inglese americano) di un illecito o di una irregolarità commessa all'interno della Società, del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Segnalante, spesso, è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.

Il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15/03/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo, appunto, pubblico o privato.

La presente Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni, nonché definire le tutele e le misure di protezione che la Società garantisce ad ogni Segnalante. La Procedura sarà oggetto di pubblicazione in apposita sezione del sito web della Società e sarà comunicata ai dipendenti della stessa oltre che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, alle organizzazioni sindacali ove presenti.

3

## Definizioni

Prima di procedere con la declinazione degli aspetti sostanziali ed operativi correlati alla gestione delle segnalazioni, si intende precisare il significato delle seguenti definizioni:

**Segnalazione:** comunicazione del Segnalante scritta od orale, che ha ad oggetto informazioni relative ad una violazione commessa dal Segnalato ed inviata tramite i canali predisposti dalla Società avente ad oggetto potenziali Violazioni, come di seguito definite. La Segnalazione non può consistere in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale della persona segnalante o della persona che abbia sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

**Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Codice Etico della Società;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva UE n. 1937/2019, seppur non indicati nel D. Lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei suddetti settori.

**Segnalante o Whistleblower:** gli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, nonché i soggetti esterni che collaborano con la Società. Sono considerati, altresì, segnalanti i soggetti di cui all'art. 3, c. 3, 4 e 5 D. Lgs. n. 24/2023, tra i quali: i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i fornitori di beni o servizi, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, gli azionisti, i candidati ed i dipendenti in periodo di prova, nonché gli ex dipendenti.

**Segnalato:** soggetto che, all'interno della segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito o della violazione oggetto di segnalazione.

**Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

**Destinatari/Gestori della segnalazione:** la persona o l'ufficio interno autonomo ovvero il soggetto esterno, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna. Il Destinatario/Gestore della segnalazione è specificamente formato per la gestione del canale.

## Destinatari della procedura e soggetti coinvolti

La presente procedura è indirizzata a tutti coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività aziendali, a tutti i dipendenti a prescindere dal relativo inquadramento contrattuale (ad esempio, anche se in distacco), a coloro che cooperano e collaborano con la Società - a qualsiasi titolo - nel perseguimento dei loro obiettivi e – più in generale – a chiunque intrattenga con la stessa rapporti d'affari (ad es. clienti, fornitori, consulenti, candidati, ex dipendenti ecc.).

La presente procedura è, inoltre, oggetto di pubblicazione sul sito Internet della Società ed è resa, perciò, disponibile a tutti i potenziali portatori di interessi che vengano a conoscenza delle violazioni sopra descritte.

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 rientrano nei soggetti destinatari altresì:

1. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la loro attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
2. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Destinatari della tutela garantita dal D. Lgs. n. 24/2023 sono, altresì:

- a) i facilitatori;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

5

## I canali di segnalazione

Le segnalazioni, come disciplinate dal D. Lgs. n. 24/2023, possono essere inoltrate tramite i seguenti canali:

- A. **Canale di segnalazione interna:** comunicazione, in forma scritta od orale, di informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;



- B. **Canale di segnalazione esterna:** comunicazione, in forma scritta od orale, di informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- C. **Divulgazioni pubbliche:** informazioni sulle violazioni rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

### Canali di segnalazione interna

Ai sensi della normativa vigente in materia (D. Lgs. n. 24/2023), i canali di segnalazioni interna sono canali propri della Società, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto di questa e della relativa documentazione.

In considerazione quindi di quanto sopra indicato, la Società ha previsto di istituire un canale di comunicazione che può essere utilizzato dal segnalante:

- canale informatico tramite **piattaforma whistleblowing** accessibile da qualsiasi *browser* (anche accedendo da dispositivi mobili) avente il seguente indirizzo: [calandro&partners.smartwhistleblower.online](https://calandro&partners.smartwhistleblower.online) (è sufficiente digitare nella barra degli indirizzi del browser l'indirizzo sopra indicato) che consente di inviare segnalazioni per iscritto;

6

Il segnalante può, inoltre, richiedere un incontro diretto con il Responsabile Whistleblowing, lasciando un messaggio scritto nella piattaforma.

### Canali di segnalazione esterna

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

1. Non è prevista, nell'ambito del suo contratto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero, questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla normativa;
2. La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
3. La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
4. La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di Segnalazione esterna è attivo presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione -

<https://www.anticorruzione.it>) la quale pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, le informazioni necessarie per l'invio della segnalazione. L'ANAC, inoltre, adotta le proprie procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, che aggiorna periodicamente, nonché le relative linee guida, che si invita a consultare sul sito dell'Autorità nella versione aggiornata e pro tempore vigente.

### Divulgazione pubblica

Colui che effettua una divulgazione pubblica, come sopra definita, beneficia della protezione ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- I. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per le segnalazioni interne ed esterne e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- II. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- III. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stesse.

7

### Il funzionamento della piattaforma whistleblowing

Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. ha adottato una piattaforma di segnalazione ([calandro&partners.smartwhistleblower.online](https://calandro&partners.smartwhistleblower.online)) che permette di veicolare una segnalazione o una richiesta di incontro al Responsabile Whistleblowing, il quale garantisce la tutela della riservatezza del soggetto segnalante e di quello segnalato, effettuando le dovute valutazioni, verifiche e approfondimenti. La piattaforma prescelta utilizza il software GlobaLeaks, conforme alla normativa vigente in quanto attraverso la crittografia, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e permette di dialogare in modo anonimo con il segnalante.

Nel caso in cui il segnalante scelga di ricorrere al canale di segnalazione interno in forma scritta, è prevista la compilazione guidata di un questionario con domande, aperte e chiuse, che permetteranno al Responsabile Whistleblowing di riferire ed approfondire l'oggetto della stessa, al fine di ridurre a casi residuali la necessità di contatto diretto tra il Responsabile e il segnalante stesso. Attraverso l'utilizzo della piattaforma, è comunque prevista la possibilità di interlocuzione in forma riservata tra il segnalante e il Responsabile gestore della segnalazione, al fine di approfondire i temi oggetto di

comunicazione o per organizzare l'incontro relativo al canale orale.

La piattaforma utilizzata dalla Società permette l'archiviazione delle segnalazioni e della documentazione allegata in modalità informatica e crittografata nonché in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. I dati e i documenti oggetto della Segnalazione vengono conservati a norma di legge.

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e quindi deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- le generalità del soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dall'illecito o dalla irregolarità;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito ai fatti oggetto della segnalazione;
- l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.

In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche. Nel caso in cui il segnalante scelga di ricorrere al canale di segnalazione interno in forma orale, le medesime informazioni ed elementi saranno riferiti direttamente al Responsabile Gestore della segnalazione e inseriti in piattaforma.

8

### **Il Responsabile della gestione delle segnalazioni.**

La ricezione e la gestione delle segnalazioni può essere affidata ad un soggetto interno o esterno alla Società, autonomo e dotato di esperienza e/o competenza nella gestione delle segnalazioni. La responsabilità della gestione delle segnalazioni può anche essere, verificati i requisiti, esternalizzata.

Ferme restando le responsabilità e le prerogative del Collegio Sindacale sulle segnalazioni allo stesso indirizzate, Il Responsabile delle segnalazioni all'interno della Società è identificato nel **Responsabile Whistleblowing**.

### **Come viene gestita la segnalazione**

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni, ricevuta la segnalazione, rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Laddove una segnalazione sia presentata ad un terzo soggetto, con canali o in forme diverse da quelle previste dalla presente procedura, questi entro 7 giorni dalla ricezione è tenuto all'inoltro della stessa



al Responsabile Gestore, notificando l'avvenuta trasmissione al segnalato.

## ISTRUTTORIA

Il Responsabile Gestore delle segnalazioni dispone di adeguati poteri ispettivi, può accedere alla documentazione aziendale e ha il potere di chiedere la collaborazione delle Funzioni aziendali che si ritengano più qualificate al fine di svolgere le necessarie verifiche, mantenendo adeguata riservatezza in merito all'identità del segnalante e del segnalato. Nell'ambito dell'istruttoria il Responsabile Gestore delle Segnalazioni:

- Mantiene le interlocuzioni con il soggetto segnalante e può richiedere a questo eventuali integrazioni;
- Svolge le opportune verifiche coinvolgendo, se necessario, soggetti terzi (interni o esterni alla Società) che abbiano le competenze necessarie per gestire la segnalazione ricevuta;
- Sente la persona coinvolta, anche su sua richiesta, oralmente o mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
- In ogni caso le generalità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate dal Responsabile Gestore delle segnalazioni senza il consenso del segnalante al fine di proteggerlo da possibili ritorsioni o discriminazioni.

9

Il Segnalante ha la facoltà di chiedere aggiornamenti o riscontri sulla propria segnalazione utilizzando i canali informativi di cui ai precedenti paragrafi. Il diniego a fornire informazioni deve essere motivato.

Nel caso in cui, nella presentazione della segnalazione e/o nelle successive integrazioni documentali, siano inserite delle informazioni non necessarie ai fini della gestione della segnalazione il Responsabile Gestore è tenuto alla cancellazione immediata.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D. Lgs. n. 196/2003, ovverosia qualora da essa possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto, ad esempio, alla riservatezza dell'identità del segnalante o allo svolgimento di investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Le attività di cui sopra saranno condotte anche nei casi in cui la segnalazione inviata sia anonima, a condizione che questa sia sufficientemente circostanziata e precisa da consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Responsabile Gestore della segnalazione. In caso contrario, la segnalazione sarà archiviata.

## CHIUSURA

Entro il termine di 90 giorni dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, il Responsabile Gestore di questa dovrà fornire un riscontro al soggetto segnalante.



All'esito poi dell'istruttoria, il Responsabile Gestore valuta l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- archiviazione della segnalazione per insufficienza di elementi di prova;
- archiviazione della segnalazione per irrilevanza dei fatti segnalati;
- proposta di modifica alle procedure interne;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori, conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente presso la Società, nei confronti dei soggetti segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di una violazione, illecito o irregolarità;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori, conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente presso la Società, e dalla presente procedura, nei confronti dei Segnalanti che abbiano effettuato segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere e/o effettuate con dolo o colpa grave.

Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di formulare raccomandazioni volte all'adozione di opportune azioni di rimedio, è responsabilità del management delle aree/processi oggetto di verifica definire un piano di azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate e di garantirne l'implementazione entro le tempistiche definite, dandone comunicazione al Responsabile gestore che cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni.

10

In ogni caso, il Responsabile Gestore delle segnalazioni informa il segnalante in merito al seguito o meno che la segnalazione da lui effettuata abbia avuto, di regola con il medesimo canale con cui la stessa era stata inoltrata. Non verrà tuttavia comunicato l'esito finale della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione risultasse fondata verranno informate le Funzioni aziendali competenti affinché siano intraprese le opportune azioni disciplinari interessando altresì gli organi gestionali e di controllo della Società. In particolare, nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile Gestore ha facoltà di coinvolgere altri soggetti terzi (ad es. il Responsabile della Funzione in cui si è verificato il fatto o l'Auditor Interno) competenti per la valutazione ed eventuale adozione di azioni o provvedimenti conseguenti.

#### TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE

Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto della Piattaforma, è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.



La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le segnalazioni non anonime), al Facilitatore nonché alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente. Gli originali delle segnalazioni eventualmente pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, la segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per un massimo di 5 anni. In particolare, la segnalazione e i relativi documenti saranno conservati nella piattaforma per 12 mesi dalla ricezione della segnalazione. L'eventuale documentazione utilizzata nel corso dell'istruttoria (registrazioni, verbali, documentazione raccolta etc.) potrà essere conservata fino a 5 anni a cura del Responsabile Gestore.

### **Obblighi di riservatezza e protezione del Segnalante**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. In ogni caso, le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non devono essere rivelate a soggetti terzi diversi dal Responsabile senza il consenso del Segnalante, fatte salve le ipotesi eccezionali di seguito dettagliate:

11

- a. nell'ambito del procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti, l'identità del Segnalante può essere rivelata successivamente alla chiusura della fase istruttoria;
- b. nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona Segnalante è coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p. sino alla conclusione delle indagini preliminari e, pertanto, soggiace alla disciplina codicistica prevista in materia;
- c. nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del Segnalato:
  1. l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
  2. qualora la segnalazione sia fondata in tutto o in parte e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la stessa potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

La tutela del Segnalante trova applicazione, per espressa previsione normativa, laddove:

- A. Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della



divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e ricadessero nell'ambito di applicazione di cui al D. Lgs. n. 24/2023;

- B. La segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle modalità descritte dalla normativa vigente ed all'interno della presente procedura.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o a denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La tutela, oltre che al segnalante, è prevista per il facilitatore (persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo), i colleghi che hanno uno stabile legame affettivo, i colleghi che hanno rapporto abituale e corrente con il segnalante, gli enti di proprietà del segnalante.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- i. quando il rapporto giuridico (ad es. rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura etc.) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ii. durante il periodo di prova;
- iii. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

12

La Società si impegna a garantire la protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A titolo esemplificativo, sono indicate talune fattispecie (comportamenti, atti od omissioni, anche solo tentate o minacciate) che, se poste in essere in ragione della segnalazione costituiscono ritorsioni:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di merito negative o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo

- indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  - k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  - l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  - m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  - n) annullamento di una licenza o di un permesso;
  - o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'onere di dimostrare che tali condotte od atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone di cui al paragrafo 3 della presente procedura (Responsabile delle segnalazioni) che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 o dell'articolo 2 del D.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

## Il sistema sanzionatorio

Un sistema di *Whistleblowing* efficace deve prevedere determinate sanzioni nei confronti del Segnalante, in caso di abuso dello strumento di Segnalazione, nei confronti dei Segnalati in caso di accertamento delle violazioni o illeciti loro attribuiti, nei confronti del Responsabile Gestore nel caso di mancato rispetto della presente procedura, nonché nei confronti di tutti coloro i quali, a vario titolo, dovessero violare gli obblighi di riservatezza e i divieti di ritorsione posti a tutela del Segnalante.

Pertanto, la Società, in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento, prevede sanzioni nei confronti di coloro che si rendano responsabili degli illeciti di cui all'art. 21, c. 1 D. Lgs. n. 24/2023, attuando i seguenti comportamenti:

- commissione di ritorsioni;
- ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione;
- violazione obbligo riservatezza;
- mancata istituzione canali di segnalazione;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione della segnalazione;
- adozione di procedure non conformi al D.lgs. 24/2023;
- mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della segnalazione
- responsabilità penale accertata del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i

reati di diffamazione e calunnia;

- responsabilità civile del segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati di cui sopra;

### Protezione dei dati personali

Ogni segnalazione può contenere dati personali, ovvero informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica; la Società, in qualità di Titolare del trattamento, assicura che le suddette attività di trattamento siano svolte coerentemente alle prescrizioni del Reg. UE 679/2016 (anche “GDPR”) e delle normative nazionali vigenti. Il Responsabile o il Referente delle segnalazioni, a seconda del suo ruolo interno o esterno all’organizzazione verrà designato quale “Responsabile” o “incaricato” del trattamento dei relativi dati.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non devono essere raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o “diritto all’oblio”, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nelle informative ex art. 13 GDPR rese disponibili tramite i canali procedurali e/o la specifica sezione dei siti web aziendali.

14

### Reporting

Il Responsabile Gestore delle Segnalazioni assicura la predisposizione di un report annuale sulle Segnalazioni ricevute. Tale report contiene, ove presenti:

- l’indicazione delle Segnalazioni (i) ricevute nel periodo di riferimento, (ii) ricevute nei periodi precedenti e per le quali sono in corso di svolgimento le verifiche necessarie, (iii) archiviate senza seguito nel periodo di riferimento
- i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente alle Segnalazioni
- la descrizione di eventuali azioni intraprese.

Il report è trasmesso:

- 1) all’Amministratore Unico della Società (SCI di secondo livello);
- 2) al Collegio Sindacale.